



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie  
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

## PROMEMORIA ANTINCENDIO

# Deposito di munizioni

© Copyright 2015 Berna by VKF / AEAI / AICAA

Note:

Per l'ultimo aggiornamento del presente promemoria della protezione antincendio si prega di consultare il sito <https://www.bsvonline.ch/it/prescrizioni/>

Il documento è ottenibile presso:  
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio  
Bundesgasse 20  
Casella postale  
CH - 3001 Berna  
Tel 031 320 22 22  
Fax 031 320 22 99  
E-mail [mail@vkg.ch](mailto:mail@vkg.ch)  
Internet [www.vkf.ch](http://www.vkf.ch)

## Indice del contenuto

<b>1</b>	<b>Campo di applicazione</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Termini e definizioni</b>	<b>4</b>
2.1	Deposito	4
2.2	Munizioni	4
<b>3</b>	<b>Requisiti generali</b>	<b>4</b>
3.1	Classificazione del deposito	5
<b>4</b>	<b>Requisiti specifici per la quantità</b>	<b>5</b>
4.1	Conservazione nei locali di vendita	5
4.2	Piccole quantità	5
4.3	Deposito minimo	5
4.4	Deposito piccolo	5
4.5	Deposito medio	6
4.6	Deposito grande	6
<b>5</b>	<b>Ulteriori disposizioni</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Validità</b>	<b>7</b>

## 1 Campo di applicazione

1 Il presente promemoria antincendio vale per le misure di protezione antincendio relative ai depositi di munizioni le cui scorte sono superiori al settore del fabbisogno ordinario. Le misure si riferiscono alle munizioni per le armi da caccia e le armi sportive nonché per le munizioni industriali.

2 Questo promemoria antincendio non vale per:

- a. il deposito di esplosivi secondo l'articolo 4 della Legge federale del 25 marzo 1997 sugli esplosivi (Legge federale sugli esplosivi (LEspl)<sup>1</sup>;
- b. depositi di pezzi pirotecnici per uso professionale presso il fabbricante secondo l'articolo 72 dell'Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (Ordinanza sugli esplosivi, OEspl);
- c. il deposito di esplosivi secondo l'articolo 1a, cpv. 1, lettera b della OEspl;
- d. munizioni che sono saldamente caricate sui veicoli di allarme delle autorità doganali e di polizia;
- e. il deposito di munizioni dell'esercito, delle amministrazioni militari, del servizio delle attività informative della Confederazione, delle autorità doganali e di polizia secondo l'articolo 2, cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)<sup>2</sup>.

## 2 Termini e definizioni

### 2.1 Deposito

Ai sensi della presente disposizione vengono considerati depositi di munizioni le costruzioni e gli impianti, o parti di costruzioni e di impianti, nelle quali le munizioni vengono depositate o preparate per la spedizione.

### 2.2 Munizioni

Con munizioni si definisce il materiale esplosivo che rientra sotto la definizione secondo l'articolo 4, cpv. 5 della LArm<sup>3</sup> nonché la polvere da sparo secondo l'articolo 7a della LEspl<sup>4</sup>, che viene usata come carica propulsiva per le munizioni di armi da fuoco e che secondo l'articolo 1, cpv. 3 della LEspl è soggetta alle disposizioni della legislazione sulle armi.

## 3 Requisiti generali

1 Le munizioni e le componenti di munizioni devono essere conservate con cura e protette dall'accesso da parte di terzi non autorizzati.

2 Nei locali di deposito è vietato fumare e utilizzare fuochi aperti. Il divieto deve essere indicato in modo ben visibile, almeno sulla parte interna delle porte di accesso.

3 Presso gli accessi ai locali di deposito si devono installare dispositivi di spegnimento adeguati alla situazione (per es. estintori portatili).

---

<sup>1</sup> Per esplosivi si intendono gli esplosivi e gli inneschi/detonatori.

<sup>2</sup> La presente legge non si applica né all'esercito, né al servizio delle attività informative della Confederazione, né alle autorità doganali e di polizia. Ad eccezione degli articoli 32a<sup>bis</sup>, 32c e 32j, non si applica neppure alle amministrazioni militari.

<sup>3</sup> Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile.

<sup>4</sup> Viene considerata polvere da sparo:

- a. qualsiasi propellente utilizzabile per proiettili, anche se facente parte di semilavorati o prodotti finiti;
- b. qualsiasi propellente utilizzabile per articoli pirotecnici, anche se facente parte di semilavorati o prodotti finiti.

4 Fondamentalmente devono essere utilizzati solo carrelli elevatori manuali (transpallet manuali). Se invece si utilizzano carrelli elevatori con azionamento, questi sono consentiti solo se dotati di motore elettrico, di rulli conduttivi o di una cinghia di messa a terra. Inoltre non sono ammesse le batterie agli ioni di litio (batterie li-ion). In alternativa per l'alimentazione elettrica sono da utilizzare celle di energia «convenzionali» (per es. batterie al piombo-acido). Inoltre i carrelli elevatori non devono mai essere parcheggiati senza sorveglianza nei depositi di munizioni o ricaricati presso una stazione di ricarica all'interno del settore in cui sono immagazzinate le munizioni.

5 La quantità totale di munizioni immagazzinate in una costruzione o in un impianto è determinante per la classificazione come deposito piccolo, medio o grande. Fanno eccezione i depositi privati di piccole quantità negli appartamenti.

6 Per definire le misure di protezione antincendio è determinante il peso lordo, senza imballaggio di spedizione, delle munizioni depositate.

7 Le munizioni previste per lo stoccaggio devono in tutte le componenti corrispondere ai requisiti per le munizioni di sicurezza della classe di merce pericolosa secondo l'ADR 1.4 S.

8 Per lo stoccaggio di munizioni nel settore privato valgono i requisiti per le piccole quantità fino a un peso lordo di 50 kg per ogni appartamento.

9 Lo stoccaggio di munizioni in fabbricati residenziali è ammesso fino a un peso lordo di 300 kg.

### **3.1 Classificazione del deposito**

Per la classificazione dei requisiti del deposito per le munizioni, si applicano le quantità di stoccaggio:

- a. fino a 50 kg di peso lordo vale come piccola quantità;
- b. dai 50 kg fino ai 300 kg di peso lordo vale come deposito minimo;
- c. dai 300 kg fino ai 1'000 kg di peso lordo vale come deposito piccolo;
- d. dai 1'000 kg fino ai 5'000 kg di peso lordo vale come deposito medio;
- e. oltre i 5'000 kg di peso lordo vale come deposito grande.

## **4 Requisiti specifici per la quantità**

### **4.1 Conservazione nei locali di vendita**

Nei locali di vendita, la scorta delle munizioni non può superare i 300 kg di peso lordo.

### **4.2 Piccole quantità**

Le piccole quantità devono essere conservate in locali senza particolari pericoli d'incendio, preferibilmente in un armadio in materiali da costruzione RF1.

### **4.3 Deposito minimo**

I locali di deposito per lo stoccaggio di munizioni devono essere costruiti almeno con la resistenza al fuoco EI 30 in materiali da costruzione RF1. Le porte sono da realizzare in EI 30.

### **4.4 Deposito piccolo**

I locali di deposito per lo stoccaggio di munizioni devono essere costruiti almeno con la resistenza al fuoco EI 60 in materiali da costruzione RF1. Le porte sono da realizzare in EI 30.

## 4.5 Deposito medio

1 I locali di deposito per lo stoccaggio di munizioni devono essere costruiti almeno con la resistenza al fuoco EI 90 in materiali da costruzione RF1 e devono essere disposti lungo una parete esterna (perimetrale). Deve essere previsto un accesso diretto dall'esterno. Gli accessi verso i vani scale devono essere disposti attraverso chiuse con resistenza al fuoco EI 90 in materiali da costruzione RF1.

2 I locali di deposito per lo stoccaggio di munizioni non possono essere utilizzati per altri scopi, come lo stoccaggio di materiale di imballaggio, palette di carico, armi, ecc. Un'eventuale spedizione della merce dovrà avvenire in un locale di allestimento separato con resistenza al fuoco EI 90 realizzato con materiali da costruzione RF1. Il locale d'allestimento deve essere chiuso con una porta EI 30. Anche i prodotti semilavorati (per es. polvere da sparo sciolta o capsule fulminanti) devono essere stoccati in locali separati.

3 Le porte di accesso, le finestre e i pozzi luce, ecc. dei depositi medi devono corrispondere almeno alla classe «RC 3» secondo la norma SN EN 1627 per quanto riguarda la resistenza allo scasso / al furto.

4 I depositi medi devono essere monitorati con un impianto di rivelazione del furto collegato a una centrale di ricezione degli allarmi permanentemente presidiata.

5 Le costruzioni e gli impianti con depositi medi devono essere protetti contro i fulmini.

## 4.6 Deposito grande

1 I depositi grandi devono essere realizzati in costruzioni e impianti separati, fuori terra e con resistenza al fuoco REI 90 in materiali da costruzione RF1 oppure nell'ultimo piano interrato (in basso) di costruzioni e impianti a più piani con resistenza al fuoco REI 90 in materiali da costruzione RF1 e con porte EI 30. Altri locali annessi per la gestione del deposito con un'altra destinazione d'uso (per es. uffici, locali di deposito per i prodotti semilavorati, materiale di imballaggio, palette di carico, armi nonché i locali per le spedizioni delle munizioni) devono essere separati dal deposito grande con la resistenza al fuoco EI 90 in materiali da costruzione RF1. I locali devono essere chiusi con porte EI 30. Gli accessi verso i vani scale devono essere disposti attraverso chiuse con resistenza al fuoco EI 90 in materiali da costruzione RF1.

2 Le porte di accesso, le finestre e i pozzi luce, ecc. dei depositi grandi devono corrispondere almeno alla classe «RC 4» secondo la norma SN EN 1627 per quanto riguarda la resistenza allo scasso / al furto.

3 I depositi grandi devono essere monitorati con un impianto di rivelazione del furto collegato a una centrale di ricezione degli allarmi permanentemente presidiata.

4 Costruzioni e impianti che ospitano grandi depositi devono essere protetti contro i fulmini.

5 I locali di deposito e i locali annessi per la gestione del deposito devono essere dotati di un impianto di rivelazione d'incendio automatico secondo la direttiva della protezione antincendio «Impianti di rivelazione d'incendio».

## 5 Ulteriori disposizioni

1 Questo promemoria antincendio regola unicamente le questioni della protezione antincendio. Le regolamentazioni della Confederazione, in particolare:

- a. Legge federale sugli esplosivi (Legge sugli esplosivi, LEspl; RS 941.41);
- b. Ordinanza sugli esplosivi (Ordinanza sugli esplosivi, OEspl; RS 941.411);
- c. Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm; RS 514.54);

- d. Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm; RS 514.541);
- e. Ordinanza sulle esigenze minime relative ai locali che servono al commercio di armi (RS 514.544.2);
- f. Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (Ordinanza sugli incidenti rilevanti, OPIR; RS 514.012)

sono pure da ottemperare.

2 Gli atti normativi e le pubblicazioni da osservare a complemento del presente promemoria antincendio sono riportati nell'elenco, periodicamente aggiornato, della Commissione Tecnica dell'AICAA (AICAA, Casella postale, 3001 Berna oppure <https://www.bsvonline.ch/it/vorschriften/>).

## 6 Validità

1 Il 3 giugno 2021 l'Ufficio federale di polizia fedpol ha esaminato questo promemoria della protezione antincendio in riferimento alla conformità con i requisiti minimi della legislazione sugli esplosivi nonché della legislazione sulle armi.

2 Il 26 maggio 2021 il Gruppo di difesa del DDPS ha esaminato questo promemoria della protezione antincendio in riferimento alla conformità con i requisiti minimi dell'esercito per lo stoccaggio di munizioni d'ordinanza che vengono utilizzate nell'ambito del tiro fuori dal servizio.

3 Questo promemoria antincendio è valevole dal 1° febbraio 2022.

Approvato dalla commissione tecnica della protezione antincendio AICAA l' 8 dicembre 2021.